



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)

Telefono diretto 0916808461

Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.Ind.it

corteappellosicilia@Ind.it

pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 155 CSAT 10
DEL 24 NOVEMBRE 2015**

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando e Giovanni Bertuglia, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la presenza del rappresentante A.I.A. A.B. sig. Pietro Consagra, si è riunita il giorno 24 novembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 18/A

A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) Avverso squalifica fino al 29/02/2016 del calciatore sig. Daniele Ceraolo Tindaro; squalifica per otto gare dei calciatori sig.ri Antonino Indaimo, Antonino Pino, Giovanni Spinella; squalifica per sei gare del calciatore sig. Vincenzo Scarvaci - Campionato 1° Cat. Gir. "C", Gara Tre Esse Calcio Brolo/Pol. Gioiosa del 17/10/2015 - C.U. n.106 del 21/10/2015

Procedimento 27/A

A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Campionato 1^ Cat. Gir. "C" Gara Tre Esse Calcio Brolo/Pol. Gioiosa del 17/04/2015. C.U. n. 116 del 28/10/2015.

Con tempestivi reclami la A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo, in persona del suo rappresentante

legale pro tempore, ha ritualmente impugnato le sanzioni in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che quanto rappresentato dal direttore di gara nel proprio referto non corrisponde al vero non avendo i calciatori squalificati posto in essere quanto loro rispettivamente addebitato, circostanze queste che sarebbero, secondo l'assunto difensivo, documentate dalle riprese video eseguite dalla rete televisiva "Telenebrodi", ragion per cui chiede la revoca sia della sanzioni a carico dei propri calciatori sia dell'assegnazione della gara perduta con conseguente ripetizione della stessa.

In particolare per ciò che attiene alle sanzioni irrogate ai propri tesserati la reclamante rappresenta che questi ultimi non hanno mai posto in essere alcun comportamento violento in danno del direttore di gara e di non averlo nemmeno sfiorato ma di essersi solo limitati a chiedere delle spiegazioni in ordine all'espulsione di un loro compagno così come hanno chiesto spiegazioni in ordine al suo rientro negli spogliatoi.

Per ciò che attiene all'interruzione della gara sostiene ancora la reclamante che non vi erano i presupposti per la sospensione della stessa avendo, peraltro, il direttore di gara omesso di assumere gli eventuali ed opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri tesserati, ma di essere rientrato senza alcuna spiegazione nello spogliatoio. Solo al momento della riconsegna dei documenti si apprendeva dal rapportino di fine gara che egli aveva considerato espulsi altri quattro calciatori della squadra di casa, tant'è che il dirigente accompagnatore preposto ebbe a rifiutare la sottoscrizione di detto rapportino.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente, stante l'evidente connessione sia soggettiva sia oggettiva, dispone riunirsi i procedimenti portanti i nn.18/A e 27/A.

Sempre in via preliminare deve dichiararsi inammissibile la produzione della documentazione video avanzata dalla reclamante perché non ricorrono i presupposti di cui all'art. 35 comma 1.2 del C.G.S. in quanto non solo il video prodotto in atti, asseritamente estrapolato dalle riprese video eseguite dalla rete televisiva "Telenebrodi", non offre, comunque, alcuna garanzia tecnica e documentale ma anche perché non intende dimostrare che i documenti ufficiali indichino (nel caso in esame) quale soggetto espulso persona diversa dall'autore dell'infrazione.

Parimenti inammissibile risulta la richiesta di audizione del calciatore sig. Antonino Indaimo al fine di riferire su quanto accaduto sul terreno di giuoco poiché nel procedimento de quo non sono ammesse prove testimoniali, né il predetto calciatore risulta essere reclamante in ordine alla sua posizione, né lo stesso, essendo stato sottoposto a sanzione disciplinare, può legittimamente rappresentare la società nemmeno per delega.

Nel merito, letti gli atti ufficiali di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare questa Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che al 34' del 2° tempo, il direttore di gara espelleva, per doppia ammonizione, il calciatore della Tre Esse Calcio Brolo sig. Tindaro Daniele Ceraolo, il quale una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare, spintonava violentemente il direttore di gara e lo inseguiva con l'intento di colpirlo. Nello stesso contesto i calciatori sig.ri Antonino Indaimo, Antonino Pino e Spinella Giovanni spintonavano e strattonavano l'arbitro e assumevano anche un contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso. A questi si aggiungeva anche il calciatore sig. Giovanni Scarvaci che a sua volta spintonava e strattonava il direttore di gara.

E' a questo punto che il direttore di gara faceva rientro negli spogliatoi dove solo al momento della consegna dei documenti comunicava al dirigente accompagnatore che la gara doveva intendersi definitivamente sospesa, perché i calciatori Antonino Indaimo, Antonino Pino, Giovanni Spinella e Vincenzo Scarvaci dovevano considerarsi anch'essi espulsi con la conseguenza che la Tre Esse Calcio Brolo, già priva del calciatore sig. Ceraolo, non aveva più il numero minimo per la prosecuzione della gara. Circostanza questa ribadita nel relativo supplemento di gara pervenuto, su richiesta di questa Corte in data odierna, stante l'impossibilità del medesimo arbitro a comparire.

Ciò posto, quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, con la conseguenza che il proposto gravame non può trovare accoglimento per ciò che attiene alla sanzione dei calciatori Antonino Indaimo, Antonino Pino, Giovanni Spinella e Vincenzo Scarvaci, risultando le stesse congrue e non suscettibili di alcuna riduzione in relazione a quanto loro rispettivamente addebitato.

Per ciò che attiene la sanzione a carico del calciatore Daniele Ceraolo Tindaro, ritiene questa Corte che la sanzione possa essere rideterminata in termini più equi così come da dispositivo. Infine, per ciò che attiene al risultato della gara, sentito il pare del rappresentante A.I.A., va condivisa allo stato degli atti la decisione del direttore di gara di sospendere l'incontro addebitandone la responsabilità alla reclamante, con conseguente rigetto del relativo reclamo.

Deve disporsi inoltre la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di verificare le dichiarazioni della reclamante in ordine ad una non corretta refertazione da parte dell'arbitro circa gli episodi che poi hanno portato alla sospensione della gara, dichiarazioni queste che sarebbero supportate da immagini televisive allegato al gravame.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento dei reclami così riuniti, ridetermina a tutto il 31/12/2015 la squalifica a carico del calciatore Daniele Ceraolo Tindaro, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale così come in parte motiva.

Per l'effetto senza addebito tassa reclamo.

Procedimento 33/A

A.S.D. CITTA' DI CARINI (PA), avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed inibizione fino al 30/11/2015 del dirigente sig. Roberto Conigliaro - Campionato Allievi Regionali Gir. "A" Gara Città di Carini/Paceco 1976 del 10/10/2015 - C.U. N° 127/sgs 34 del 04/11/2015

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Città di Carini in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo atteso che il calciatore sig. Vincenzo Vittorio Carollo sarebbe stato tesserato tempestivamente in data anteriore alla disputa della gara e, solo a causa di un mal funzionamento del sistema operativo, sarebbe stato registrato successivamente alla reale data di invio.

A riprova di tale assunto rappresenta che la richiesta di tesseramento era stata inserita in una distinta comprendente altri calciatori che, viceversa, risultavano regolarmente tesserati e che il relativo costo era stato inserito, anch'esso, tra quello degli altri calciatori compresi nella predetta distinta.

Allega, infine, le stampe di due comunicazioni emesse dalla F.I.G.C. da cui risulterebbe il mancato funzionamento del sistema operativo relativo al tesseramento on-line nei giorni 11 ottobre e 30 ottobre 2015.

A supporto di quanto fin qui sostenuto richiama alcuni precedenti di questa Corte.

All'udienza odierna è comparso il difensore della reclamante che ha insistito nei motivi di gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) C.G.S., il capo del gravame relativo all'inibizione a carico del dirigente accompagnatore.

Nel merito visti gli atti ed effettuati gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio tesseramenti di questo Comitato Regionale rileva che la richiesta di tesseramento del calciatore sig. Vincenzo Vittorio Carollo risulta deposita telematicamente solo in data 17/10/2015, data questa che ai sensi dell'art. 39 comma 3 delle N.O.I.F. determina la decorrenza del tesseramento medesimo.

La circostanza che la richiesta del calciatore sia stata inserita in una distinta contenente anche altri calciatori da tesserare non costituisce prova del suo tempestivo deposito poiché ad una verifica a campione dei nominativi ivi inseriti le richieste di ciascun tesseramento risultano inviate telematicamente in date differenti.

Parimenti infondata risulta la circostanza relativa al non corretto funzionamento del sistema operativo del tesseramento on-line, in quanto gli avvisi in questione sono relativi a momenti antecedenti o successivi all'invio della richiesta di tesseramento del calciatore sig. Vincenzo Vittorio Carollo.

Parimenti infondato è il richiamo ad altre sentenze di questa Corte in quanto le fattispecie esaminate erano, in punto di fatto, diverse e non comparabili con quella oggi esaminata. In ragione delle superiori considerazioni il reclamo in questione non può, pertanto trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento 34/A

A.S.D. CITTA' DI CARINI (PA), avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed inibizione fino al 30/11/2015 del dirigente sig. Giuseppe Troia - Campionato Allievi Regionali Gir. "A" Gara Aurora Mazara/Città di Carini del 17/10/2015 – C.U. N° 127/sgs 34 del 04/11/2015

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Città di Carini in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo atteso che il calciatore sig. Vincenzo Vittorio Carollo sarebbe stato tesserato tempestivamente in data anteriore alla disputa della gara e, solo a causa di un mal funzionamento del sistema operativo, sarebbe stato registrato successivamente alla reale data di invio.

A riprova di tale assunto rappresenta che la richiesta di tesseramento era stata inserita in una distinta comprendente altri calciatori che, viceversa, risultavano regolarmente tesserati e che il relativo costo era stato inserito, anch'esso, tra quello degli altri calciatori compresi nella predetta distinta.

Allega, infine, le stampe di due comunicazioni emesse dalla F.I.G.C. da cui risulterebbe il mancato funzionamento del sistema operativo relativo al tesseramento on-line nei giorni 11 ottobre e 30 ottobre 2015.

A supporto di quanto fin qui sostenuto richiama alcuni precedenti di questa Corte.

All'udienza odierna è comparso il difensore della reclamante che ha insistito nei motivi di gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) C.G.S., il capo del gravame relativo all'inibizione a carico del dirigente accompagnatore.

Nel merito visti gli atti ed effettuati gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio tesseramenti di questo Comitato Regionale rileva che la richiesta di tesseramento del calciatore sig.

Vincenzo Vittorio Carollo risulta deposita telematicamente solo in data 17/10/2015 ore 19.23.55.

La circostanza che la richiesta del calciatore sia stata inserita in una distinta contenente anche altri calciatori da tesserare non costituisce prova del suo tempestivo deposito poiché ad una verifica a campione dei nominativi ivi inseriti le richieste di ciascun tesseramento risultano inviate telematicamente in date differenti.

Parimenti infondata risulta la circostanza relativa al non corretto funzionamento del sistema operativo del tesseramento on-line, in quanto gli avvisi in questione sono relativi a momenti antecedenti o successivi all'invio della richiesta di tesseramento del calciatore sig. Vincenzo Vittorio Carollo.

Allo stesso modo appare infondato il richiamo ad altre sentenze di questa Corte in quanto le fattispecie esaminate erano, in punto di fatto, diverse e non comparabili con quella oggi esaminata.

In ragione delle superiori considerazioni il reclamo in questione non può, pertanto, trovare accoglimento poiché il deposito telematico della richiesta di tesseramento è avvenuto in un orario successivo alla disputa della gara con la conseguenza che il calciatore sig. Vincenzo Vittorio Carollo nel momento in cui vi ha preso parte (dalle ore 15,30 del 17/10/2015) non aveva titolo a parteciparvi

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento 39/A

A.S.D. CICLOPE BRONTE (CT) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Gianluca Catania - Campionato 1^a categoria girone "E" Gara Ciclope Bronte/Robur del 07/11/2015 - C.U. n. 139 del 11/11/2015

Con appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Ciclope Bronte, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

La Società appellante chiede riduzione della squalifica, sostenendo, qui molto in sintesi, che il calciatore "non ha assunto alcun atteggiamento di minaccia e/o irrispettoso nei confronti del direttore di gara" né ingiurioso all'atto dell'espulsione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 comma 1 punto 1.1 C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel merito, va rilevato che secondo quanto si legge in referto, al 23° del 2° tempo il direttore di gara ha espulso il sig. Gianluca Catania per doppia ammonizione. Quest'ultimo, al momento del provvedimento, si produceva in un insulto al direttore di gara.

Niente porta quindi a ritenere, sul piano documentale che qui interessa a norma di regolamento, che i fatti si siano svolti secondo la descrizione fornita dalla appellante, né ha valore la considerazione circa i buoni precedenti del calciatore, che peraltro ha rivestito nella gara in questione la qualità di capitano.

Per quanto riguarda infine l'entità della sanzione, essa appare in linea con quella minima stabilita dall'art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S., aggravata dalla qualità di capitano rivestita dal sig. Gianluca Catania al momento dell'espulsione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto dalla

A.S.D. Ciclope Bronte e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari a € 130,00.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 24/11/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**